

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.108 del 17/12/2005

Indice

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Funzionario responsabile
- Art. 3 Oggetto della tassa
- Art. 4 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 5 Atto di concessione e tassa relativa
- Art. 6 Occupazioni abusive
- Art. 7 Soggetti attivi e passivi

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- Art. 8 Domanda di concessione
- Art. 9 Istruttoria della domanda
- Art. 10 Occupazioni d'urgenza
- Art. 11 Rilascio dell'atto di concessione – suo contenuto
- Art. 12 Autorizzazione di altri uffici comunali o di altri enti – Diritti di terzi
- Art. 13 Deposito cauzionale e garanzia della concessione.
- Art. 14 Ritiro ed esibizione dell'atto di concessione
- Art. 15 Rappresentanti del concessionario. Trasferimenti delle concessioni.
- Art. 16 Norme per l'esecuzione dei lavori
- Art. 17 Trasferimento dell'occupazione
- Art. 18 Cessazione anticipata della concessione
- Art. 19 Revoca. Modifica o sospensione delle occupazioni
- Art. 20 Decadenza delle concessioni
- Art. 21 Revoca delle concessioni
- Art. 22 Sospensione delle concessioni

CAPO III - TARIFFE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA

- Art. 23 Criteri per la determinazione delle tariffe
- Art. 24 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 25 Esenzioni
- Art. 26 Tariffe per occupazioni di suolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi
- Art. 27 Tariffe per distributori di carburante
- Art. 28 Suddivisione del territorio comunale

CAPO IV - RISCOSSIONE DELLA TASSA

- Art. 29 Denuncia e versamento della tassa per occupazioni permanenti
- Art. 30 Denuncia e versamento della tassa per occupazioni temporanee
- Art. 31 Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 32 Sanzioni

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 33 Rinvio ad altre disposizioni di legge
- Art. 34 Norme finali
- Art. 35 Entrata in vigore

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative in materia e disciplina i criteri di applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni relative alle occupazioni medesime.
2. Con il termine "tassa", usato negli articoli seguenti, s'intende la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Art. 2 - Funzionario Responsabile

1. Al funzionario responsabile ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 507/93, sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per la sottoscrizione altresì delle richieste, degli avvisi, dei procedimenti relativi e per disporre i rimborsi.

Art. 3 - Oggetto della tassa

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. Non sono soggette alla tassa le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili.

Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di cui all'articolo precedente si suddividono in permanenti e temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno;
2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 20%, quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Art. 5 - Atto di concessione e tassa relativa

1. Nessun diritto esclusivo di occupazione può essere accordato senza speciale atto di concessione dell'Amministrazione comunale e senza il pagamento della tassa relativa, fatta eccezione delle occupazioni esenti dal tributo, per le quali è però sempre richiesto l'atto di concessione.
2. Durante il godimento della concessione devono essere osservate le disposizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia, di igiene e di edilizia.

Art. 6 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali furono rilasciate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 7 - Soggetti attivi e passivi

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

Art. 8 - Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi superficiali, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio, ritualmente costituita, anche se per legge o per Regolamento l'occupazione sia dichiarata esente dal tributo, deve presentare domanda in bollo all'Amministrazione comunale contenente:
 - a) le generalità, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
 - b) il motivo e l'oggetto della occupazione;
 - c) la durata dell'occupazione, la sua dimensione e l'ubicazione esatta;
 - d) la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
3. Nella domanda l'interessato deve dichiarare di conoscere esattamente e di assoggettarvisi senza alcuna riserva le disposizioni contenute nel presente regolamento e decreto legislativo 15/11/93 n. 507 e sue modificazioni, nonché le altre disposizioni che disciplinano la materia.
4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in 30 giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 30 giorni.

Art. 9 - Istruttoria della domanda

1. Qualora la domanda presentata sia incompleta, prima dell'istruttoria della pratica il responsabile del settore competente invita l'interessato a fornire i dati mancanti e ritenuti necessari ai fini dell'esame.
2. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
3. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
4. Ogni singola domanda è sottoposta ai pareri dell'Ufficio tecnico e della Polizia municipale.
5. Nell'istruttoria della domanda verrà tenuto particolarmente conto delle esigenze della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, di piazze, di zone limitrofe a strade prive di marciapiede, di aree e spazi fronteggianti i negozi), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Per tale motivo la concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può prescrivere l'uso di apposite ed idonee attrezzature-tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc...) o imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito (come recinzioni, transenne, strutture-tipo o altro).

Art. 10 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o di grave pericolo per persone e cose, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento concessorio, che viene quindi rilasciato a sanatoria.
2. Ricorrendo tale necessità, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via telefax o telegramma che provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza.
3. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

Art. 11 - Rilascio dell'atto di concessione - Suo contenuto -

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.
2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione. Ogni atto di concessione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni.
3. Il concessionario deve sottostare alle seguenti condizioni:
 - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnatogli nella concessione;

- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnatogli, facendone uso con le dovute cautele e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che gli sono imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa nei modi previsti dall'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori pubblici o patrimoniali;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si intende come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Art. 12 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – Diritti di terzi

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art. 13 - Deposito cauzionale a garanzia della concessione

1. L'Amministrazione può subordinare la concessione alla prestazione, in congruo termine, in un deposito cauzionale, che resta vincolato a favore del Comune a garanzia dell'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nell'atto di concessione, fino alla scadenza, decadenza o revoca di esso, e delle spese di manutenzione, di ripristino del bene concesso.

Art. 14 - Ritiro ed esibizione dell'atto di concessione

1. Il concessionario è tenuto a ritirare l'atto di concessione prima dell'inizio della sua validità e lo deve esibire ad ogni richiesta degli Agenti comunali e della forza pubblica.
2. L'ufficio competente al rilascio della concessione accerta la violazione dell'obbligo previsto dal precedente comma a carico del concessionario che, iniziato a decorrere il periodo di validità della concessione, non abbia provveduto al ritiro dell'atto.

Art. 15 - Rappresentanti del concessionario. Trasferimenti delle concessioni.

1. Le concessioni sono strettamente personali.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo persona di fiducia o di legale rappresentante del concessionario, da dichiararsi anticipatamente all'Amministrazione comunale in modo che possano essere specificati nella licenza.
3. E' vietata qualsiasi subconcessione. Tuttavia è ammesso il trapasso del bene da uno ad un altro concessionario, escluso ogni scopo di speculazione, con il consenso dell'Amministrazione comunale e sempre che per lo stesso bene non vi siano altri aspiranti. Tale trasferimento da luogo a nuovo atto di concessione, con il pagamento integrale di una nuova tassa, esclusa ogni restituzione o conteggio della tassa già pagata, che resta a beneficio del Comune.

Art. 16 - Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o d altre autorità;
 - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
 - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle cose del Comune o di terzi;
 - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica e il decoro cittadino.

Art. 17 - Trasferimento dell'occupazione

1. Il concessionario che intende trasferire l'occupazione in un altro spazio libero, deve chiedere un'altra concessione, assoggettandosi al pagamento di una nuova tassa.
2. Qualora il trasferimento sia ordinato dall'Amministrazione per ragioni di pubblico interesse, si provvede al conteggio della tassa pagata in anticipo al Comune in proporzione al tempo che ancora resta a trascorrere fino alla scadenza della concessione.

Art. 18 - Cessazione anticipata della concessione

1. Chi cessa volontariamente dall'occupazione prima del termine stabilito nell'atto di concessione non ha diritto a restituzione, anche parziale, del tributo o a refusione o compenso di sorta.

Art. 19 - Revoca. Modifica o sospensione delle occupazioni.

1. Tutte le concessioni si intendono accordate, con facoltà di revoca, modifica o sospensione in qualsiasi momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Art. 20 - Decadenza delle concessioni

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione;
 - c) mancato pagamento della tassa per occupazione suolo pubblico.
3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca nei successivi articoli.

Art. 21 - Revoca delle concessioni

1. Qualora per mutate circostanze l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità.
4. La revoca è disposta dal Dirigente responsabile con apposita ordinanza di sgombrò e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

Art. 22 - Sospensione delle concessioni

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 21.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

CAPO III - TARIFFE PER LA RISCOSSIONE DELLA TASSA

Art. 23 - Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Le tariffe sono determinate, entro i limiti stabiliti dalla legge, con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Le tariffe sono distinte per le occupazioni temporanee e per le occupazioni permanenti e per tutte sono stabilite particolari aliquote per gli spazi superficiali e per quelli sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico.
3. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali.
4. Non si fa luogo alla tassazione qualora più occupazioni, ricadenti nella medesima area di riferimento, risultino complessivamente inferiori al mezzo metro quadrato o lineare.
5. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

6. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.
7. Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime
8. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.
9. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.
10. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. Qualora lo stesso posto sia occupabile da più soggetti in tempi diversi la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.
11. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa va commisurata al numero di utenze presenti nel territorio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 24 - Maggiorazioni e riduzioni

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento.
2. Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
3. Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
4. Per le occupazioni permanenti con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico la tariffa ordinaria è ridotta al 30 per cento.
5. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:
 - a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507\1993, la tariffa è ridotta a un terzo;
 - b) per gli accessi, carrabili o pedonali posti a filo con il manto stradale, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, per una superficie non superiore a 10 metri quadrati, con apposizione del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;

- c) per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 del D.Lgs. 507\1993, la tariffa è ridotta al 35%;
- d) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50 per cento;
- e) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50 per cento;
- f) per le occupazioni temporanee superiori ai 14 giorni la tariffa è, in ogni caso, ridotta del 20 per cento;
- g) per le occupazioni temporanee pari o superiori ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50 per cento.

Art. 25 - Esenzioni

1. Le esenzioni dal pagamento della tassa sono stabilite dalla Legge o dal presente regolamento.
2. Sono esenti dalla tassa, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 507/93:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1°, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22\12\1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
3. Ai sensi del Decreto Legislativo 460/97 le organizzazioni non lucrative di utilità sociali (ONLUS) sono esentate dal pagamento della tassa di occupazione del suolo permanente. Le occupazioni temporanee sono esentate qualora abbiano una durata inferiore a 7 giorni ed inoltre non superino 100 metri quadrati di superficie. L'esenzione dall'applicazione della tassa non esonera l'interessato dal richiedere o ottenere l'atto di concessione all'occupazione del suolo pubblico.
4. Quando l'occupazione di aree e spazi pubblici riguardi iniziative che seppur promosse da Enti, Associazioni e privati assumano un significativo interesse pubblico, la Giunta Comunale potrà, previa richiesta esplicativa dell'iniziativa, concedere il proprio patrocinio e disporre la riduzione o l'esenzione della tassa con provvedimento motivato.

5. Sono esenti le occupazioni con passi carrabili.

Art. 26 - Tariffa per occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi

1. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi la tassa annuale è graduata secondo il numero degli apparecchi e la durata della concessione secondo le misure annuali di tariffa stabilite con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 27 - Tariffa per distributori di carburante

1. Le occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati, sono soggette, per ogni distributore e per ogni anno, alla tariffa stabilita con deliberazione della Giunta Comunale.
2. La tassa è applicata per i distributori di carburante, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di capacità maggiore, la tariffa aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5% sulla isura della capacità.
3. Per i distributori muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per distributori muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.
5. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti i 4 metri quadrati, come utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai metri e alle tariffe normali.

Art. 28 - Suddivisione del territorio comunale

2. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza e sentita la commissione edilizia nelle seguenti categorie:

CATEGORIA I	Montecchio
CATEGORIA II	Capoluogo

CAPO IV - RISCOSSIONE DELLA TASSA

Art. 29 - Denuncia e versamento della tassa per occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti obbligati devono presentare al Comune denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro 30 giorni dal rilascio della concessione utilizzando i modelli messi a disposizione dal Comune stesso e, comunque, non oltre il 31 dicembre dello stesso anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della

tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima occupazione, purché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo.
3. Qualora si verifichino variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente, con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.
4. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato entro il 31 gennaio.
5. Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi il versamento della tassa, il cui importo minimo non può essere inferiore a € 516,46, è effettuato in unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Entro lo stesso termine deve essere comunicato al Comune il numero complessivo delle utenze al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate, anche cumulativamente, ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
7. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune, ovvero al Concessionario del Comune in caso di affidamento in concessione, su apposito modello approvato dal Ministero delle Finanze. La tassa d'importo non superiore a euro 5 non è dovuta.

Art. 30 - Denuncia e versamento della tassa per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. La tassa d'importo non superiore a € 3 non è dovuta.
2. Per le occupazioni temporanee aventi durata uguale o superiore al mese o che si verifichino con carattere ricorrente, le tariffe della tassa sono ridotte del 50%. La tassa così determinata va versata anticipatamente.

Art. 31 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva della tassa si osservano le disposizioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. n. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 32 - Sanzioni

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 507/93.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione quali:
 - a) l'occupazione senza titolo;
 - b) l'occupazione in eccedenza alla superficie concessa;
 - c) il mancato rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti dal concessionario;

sono invece punite a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. n. 383 del 03/03/1934 e successive modificazioni, della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni e del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Rinvio ad altre disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel decreto legislativo 15\11\1993 n° 507 e sue successive integrazioni e modificazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 34 - Norme finali

1. Viene abrogato il " Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22/04/1994 e sue successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 35 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L. 08\06\1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.